



Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara

Prot. 1308

Pescara, 13 ottobre 2004

**Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
R O M A**

**e.p.c. ai Consigli Provinciali degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI**

Oggetto: Osservazioni allo "Schema di D.P.R. recante disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizioni degli Organi disciplinari"

Rif.: Vostra comunicazione prot. 16428\U-RB\04 - Circ. n. 390 / XVI sess.

In relazione all'oggetto, il Consiglio riunito in commissione ristretta in data odierna, stigmatizzando il comportamento degli Organi ministeriali per la ristrettezza dei tempi concessi a codesto Consiglio Nazionale e di conseguenza ai Consigli Provinciali, formula le seguenti osservazioni all'articolato proposto.

- Art. 2 - comma 2:** dovrebbe essere fissata, anche in deroga al D.P.R. 328/01, la soglia minima di iscritti per la sez. B per l'accesso del primo rappresentante in seno al consiglio (ad es. min. 5% degli iscritti all'Albo);
- Art. 3 - comma 3:** l'avviso di convocazione diventa troppo oneroso se deve essere inviato per raccomandata. E' da ritenersi sufficiente la classica lettera circolare usata fin'ora, con l'aggiunta della pubblicazione sul Notiziario e l'avviso via E-mail;
- Art. 3 - comma 5:** va eliminata la terza convocazione e contemporaneamente va eliminato il quorum necessario per la validità della seconda convocazione;
- Art. 3 - comma 7:** va eliminata la possibilità di voto mediante lettera raccomandata, viste le negative esperienze simili (INARCASSA) e per evitare tutta la farraginoso procedura di autenticazione, consegna delle schede e conteggio delle stesse in sede di formazione quorum in prima convocazione. Non è chiaro infatti se esse concorrono anche in prima convocazione o solo nella seconda e terza;
- Art. 3 - comma 11:** va meglio chiarita la validità della scheda nel caso che essa, pur contenendo il numero di nomi prescritto, contenga (per errore) il nome di un non iscritto, di un iscritto non candidato, o contenga un numero errato di nomi per appartenenza alle diverse sezioni (ad esempio, se il futuro Consiglio debba essere composto da 10 appartenenti alla sez. A ed un appartenente alla sez. B, cosa succede se al posto di quello B, ne compare un altro della sez. A?; non viene assegnato solo la preferenza errata o viene annullata l'intera scheda?);
- Art. 3 - comma 13:** va chiarito che i voti espressi nelle votazioni non valide in difetto di quorum, sono annullati e le operazioni devono ricominciare da capo;
- Art. 4 - comma 1:** il vicepresidente, come le altre cariche, vanno elette dal Consiglio; appare allo stato palesemente ingiusto riservare cariche a minoranze esigue;
- Art. 5 - comma 4:** l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale, va effettuata con l'indicazione di un solo nome per Consiglio Provinciale, con il rispettivo peso dovuto ai voti spettanti a quella provincia, e non obbligando alla indicazione dell'intero Consiglio.
- Art. 10 - commi 1 e 2:** i provvedimenti disciplinari vanno demandati al Consiglio dell'Ordine nella sua completezza, indipendentemente dalla sezione di appartenenza dell'iscritto sottoposto ad accertamento.

Distinti saluti

Il Presidente

(dott Ing Antonio Bellizzotti)